

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

148° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

Presidenza del presidente PINTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1496-2157-B) Nuove norme di tutela del diritto d'autore**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Centaro ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6  
(Seguito della discussione e approvazione)

\* PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 3, 9 e *passim*

\* BUCCIERO (AN), *relatore alla Commissione* . . . 2, 10, 24 e *passim*

CALLEGARO (CCD) . . . . .	Pag. 30
* CARUSO Antonino (AN) . . . . .	30
* CENTARO (Forza Italia) . . . . .	31
FOLLIERI (PPI) . . . . .	21
MAGGI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . .	2, 10
PREIONI (Lega Forza Nord Padania) . . . . .	6, 9, 20 e <i>passim</i>
* SENESE (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . .	2, 6

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

*I lavori hanno inizio alle ore 22,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1496-2157-B) Nuove norme di tutela del diritto d'autore**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Centaro ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1496-2157-B.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta pomeridiana del 20 luglio scorso.

SENESE. Signor Presidente, vorrei sollevare una questione che attiene all'ordine dei lavori. Prima di accingermi ad illustrare gli emendamenti a mia firma, vorrei infatti conoscere dal relatore se egli ha mutato opinione rispetto a quanto ebbe ad esprimere nella scorsa seduta, allorchè ci illustrò con grande dovizia di particolari come e perchè questo provvedimento dovesse essere approvato nella formulazione pervenutaci dalla Camera. La mia domanda è legittimata dal fatto che tra gli emendamenti presentati ne vedo uno a firma del relatore. Se egli avesse mutato opinione *nulla quaestio*; se però così non fosse, chiedo al relatore di dar conto del suo emendamento ed al Governo di esprimersi sul punto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei chiedere a tutti i colleghi presentatori di emendamenti di ritirare le proprie proposte, confermando ovviamente quanto detto in sede di relazione. Sono pronto a ritirare anche l'emendamento a mia firma; il suo mantenimento, senatore Senese, è subordinato all'eventualità che qualcuno di questi emendamenti in luogo di essere ritirato sia discusso, votato e approvato. Solo in questo caso, visto che in tale eventualità il provvedimento necessariamente dovrà ritornare alla Camera, il mio emendamento non sarà ritirato e la Commissione provvederà ad esaminarlo e a votarlo; altrimenti sono pronto a ritirarlo.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo ritiene che questo provvedimento, indipendentemente dal merito, proprio per le ragioni illustrate dal senatore Bucciero nella scorsa seduta vada approvato nel testo pervenuto dalla Camera; vi sono infatti stati dei ritardi rispetto ad

intese anche di natura internazionale che occorre in ogni caso recuperare, tenuto peraltro conto che alcune disfunzioni messe in rilievo anche da molti emendamenti di un certo significato potranno eventualmente essere corrette con altre iniziative di tipo legislativo o regolamentare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.  
Gli articoli 2, 3 e 4 sono stati stralciati dalla Camera dei deputati.  
Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, corrispondente all'articolo 5 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

«È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un com-

penso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-*ter* della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-*ter*, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-*ter*. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «articolo 171-*bis*» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 171-*ter*».

4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire».

5. Dopo l'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 181-*ter*. - *I*. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito

il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «medesimo comma», con le seguenti: «comma terzo».*

2.1

PREIONI

*Al comma 2, secondo capoverso, sostituire la parola: «medesimo», con la seguente: «terzo».*

2.2

SENESE, RUSSO

*Al comma 2, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: «È fatta comunque salva l'inapplicabilità delle disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo nelle ipotesi considerate dall'articolo 67».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 67 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con il seguente:*

«Art. 67. - Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure legislative e parlamentari, giudiziarie od amministrative per le finalità ad esse relative, purchè si indichino la fonte o il nome dell'autore».

2.3 (Nuovo testo)

PINTO

*Al comma 4, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da uno a tre mesi».*

2.4

PREIONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da tre a sei mesi».*

2.5

PREIONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «da un mese».*

2.6

PREIONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «da tre mesi».*

2.7 PREIONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «da due a dieci» con le seguenti: «da cinquecentomila lire a cinque».*

2.8 PREIONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «da due a dieci» con le seguenti: «da uno a cinque».*

2.9 PREIONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «da due» con le seguenti: «da cinquecentomila lire».*

2.10 PREIONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «da due» con le seguenti: «da uno».*

2.11 PREIONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «a dieci» con le seguenti: «a cinque».*

2.12 PREIONI

Intendo ritirare l'emendamento 2.3 (Nuovo testo); successivamente vi chiederò qualche minuto per illustrare le ragioni di tale scelta.

PREIONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1.

SENESE. Signor Presidente, vorrei fare un discorso complessivo che riguarda tutte le mie proposte emendative, che prenderà un po' più di tempo di quanto sarebbe necessario per l'illustrazione del singolo emendamento all'articolo 2 ma molto meno di quanto sarebbe necessario per illustrarli tutti.

Quello che noi ci accingiamo a votare è un testo farraginoso, ridondante, asistemico, criticato da tutta la dottrina che finora ha avuto modo di pronunciarsi su di esso. Tale inaccettabile carattere del provvedimento, ad una stregua di pura sistematicità e razionalità giuridica, nasce da due fattori: dall'aver proseguito sulla strada di una novellazione non meditata della vecchia normativa del 1941, che già aveva evidenziato una serie di

inconvenienti, in particolare per esempio a seguito del decreto-legislativo n. 685 del 1994, e poi dall'aver mantenuto come asse della disciplina amministrativa e penale in questa materia la SIAE, che oggi è commissariata e che comunque è stata criticata da varie parti politiche nel corso del dibattito alla Camera. Ricordo interventi in tal senso di autorevoli esponenti della Casa delle libertà, non meno che di esponenti della maggioranza.

Il risultato è un testo che andrebbe rivisto dalle fondamenta. Faccio soltanto alcuni esempi. All'articolo 8 si introduce un articolo 174-*bis*, che cumula sanzioni penali e amministrative, in contrasto con il principio fondamentale del nostro ordinamento, stabilito dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, della specialità delle sanzioni. Vi era un unico precedente nella nostra legislazione riguardante la legislazione tributaria, che noi abbiamo abolito con la legge n. 205 del 1999; invece adesso lo «rimettiamo in piedi».

Vi sono poi seri problemi per quanto riguarda il versante del diritto comunitario. Avevamo votato una norma secondo cui l'apposizione del cosiddetto «bollino» non era necessaria per i supporti prodotti negli altri Paesi dell'Unione, in conformità delle rispettive legislazioni. Tale norma è caduta e c'è il pericolo che la disciplina urti contro varie disposizioni del Trattato di Roma. Questo pericolo, mi rendo conto, può essere superato richiamando una certa giurisprudenza della Corte di giustizia di Lussemburgo, per esempio la sentenza del 15 luglio 1994, che ha ritenuto contraria ai Trattati l'introduzione di punzonature quando e solo quando altri sistemi visibili assicurino lo stesso risultato. Il relatore ha dichiarato che il bollino è di uso corrente negli altri Paesi. Noi, rispetto agli altri Paesi, verremmo a creare una situazione di contrasto con il Trattato di Roma che potrebbe essere fatta valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo.

Vi sono poi disposizioni riguardanti la procedura civile che urtano contro principi consolidati. Per esempio, i funzionari della SIAE sono autorizzati a rilasciare attestazioni che addirittura hanno il rango di decreti ingiuntivi; questi signori, che sono sostanzialmente dipendenti di un ente privato, possono dar luogo a titoli esecutivi.

Vi è poi la previsione che il giudice possa «fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento». E qui non si capisce davvero: è bensì comprensibile che si fissi una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione: è un sistema ben noto al diritto francese, per esempio; non si capisce però come possa il giudice, in presenza di una violazione, dire che ogni diversa violazione sarà sanzionata con la somma fissata senza aver prima deliberato la natura della violazione, la sua gravità eccetera. Ecco, voglio evidenziare che l'esigenza illustrata dal relatore e dal Governo urta contro questo tipo di problemi.

Io comunque mi ero fatto carico di queste esigenze e avevo presentato pochissimi emendamenti che servivano ad evitare non delle aporie, non degli inconvenienti, ma vere e proprie mostruosità.

Sorvolo sull'emendamento 2.2, che riguarda il regime delle biblioteche, che sembra prima differenziarsi da quello delle copisterie commer-

ciali e invece poi ritorna pari pari all'interno di quel regime. Abbiamo tutti ricevuto un appello accorato da parte delle associazioni delle biblioteche pubbliche, ma sorvolo.

Vorrei richiamare l'attenzione del Governo, del relatore e di tutti i colleghi sulla norma di cui all'articolo 10, comma 4. In questa norma si dice che: «I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno» – cioè il bollino, la cui omessa collocazione è punita con una pesantissima sanzione penale a titolo di delitto – «sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare ... entro centottanta giorni». Però sorge un problema: cosa avviene in questi centottanta giorni, tra l'approvazione della legge e l'emanazione del regolamento? Potrebbe essere anche emanato prima, ma c'è il rischio che la sanzione penale non si possa applicare. E allora si trova questo meraviglioso sistema: «Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente». Cioè si riempie una norma penale con il rinvio ad una prassi («il sistema determinatosi» in precedenza). L'operatore che vorrà rispettare questa norma penale dovrà informarsi su quale fosse il sistema determinatosi sotto la disciplina previgente. Giacché non si fa rinvio ad un regolamento, ad un atto amministrativo certo, si fa rinvio a qualcosa di fluido. Questo urta principi che ormai sono elementari e con i quali siamo abituati a legiferare. Forse legiferiamo male, ma non mi era mai capitato questo.

Avevo presentato due emendamenti in alternativa fra di loro: il primo prevede che la norma non si applica fino all'entrata in vigore del regolamento, mentre l'altro propone di applicare il regolamento che è in vigore. Ma anche questi emendamenti vengono considerati poco importanti.

Dopo di che vi è una differenza di sanzioni assolutamente ingiustificata tra le condotte punite dall'articolo 13, cioè l'abusiva duplicazione dei programmi per elaboratori, e quelle punite dall'articolo 14, cioè duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione di musicassette videocassette e così via. Le sanzioni per queste ultime violazioni sono soggette a condizioni più severe: sono punite solo se c'è uno scopo di lucro e se il fatto è commesso per uso non personale. Nel caso dell'articolo 13, invece, la violazione è punita quando la condotta venga posta in essere «per trarne profitto». Questa differenza di condizioni punitive con riferimento alla tutela dello stesso bene è del tutto priva di fondamento.

Inoltre l'articolo 171-ter sub articolo 14, comma 1, punisce con la stessa pena sia la falsificazione e contraffazione del bollino sia la semplice omissione dello stesso. Sono però situazioni che hanno un grado di offensività assolutamente diverso.

Infine, all'articolo 18, il comma 6-ter, introduce qualcosa di assolutamente inedito: nel caso di inadempimento dell'obbligo di presentare la dichiarazione alla SIAE, ovvero se sussistono seri indizi che questa non sia corrispondente alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni. Sembra una norma semplice,



ma si tratta di un procedimento di istruzione preventiva che si colloca assolutamente fuori da tutti gli schemi del procedimento di istruzione preventiva previsti dal codice di procedura civile. Domando puramente e semplicemente: il giudice? Quale giudice? Il giudice del luogo in cui ha sede il dichiarante? Il giudice del luogo in cui ha sede la SIAE? Il giudice del luogo in cui ha sede lo stabilimento? Di tutto questo noi non ci preoccupiamo! E poi, una volta individuato il giudice (o se tutti quei giudici saranno ritenuti competenti), qual è il processo da seguire? Come si ottengono queste cose? Vedo che il Sottosegretario, che fa l'avvocato, mi guarda: sarà una manna per gli studi legali, sicuramente, ma non credo che possiamo risolvere così il problema dei 110.000 avvocati italiani.

Ecco perché ho presentato l'emendamento 18.1.

Ma sussistono fondamentali ragioni di Stato dinanzi alle quali mi inchino, perché capisco che lo stato del mondo è questo: avrei capito se il disegno di legge fosse stato trattato dalla Commissione affari economici, dalla Commissione difesa, ma non dalla Commissione giustizia!

Stando così le cose, siccome non voglio mettere in pericolo l'interesse nazionale, annuncio che mi allontanerò da questa Aula e non parteciperò ai lavori, in modo che i miei emendamenti si intendano decaduti.

PRESIDENTE. Desidero notificare le ragioni per le quali ritiro l'emendamento 2.3 (Nuovo testo), da me presentato. Si tratta di un emendamento suggerito da intenzione veramente prudentiale.

Faccio preliminarmente rilevare che, in base all'articolo 67 della legge sul diritto d'autore, opere o brani di opere possono essere liberamente riprodotti nelle procedure giudiziarie o amministrative ai fini del giudizio, purchè si indichino la fonte o il nome dell'autore.

Tale disposizione – che non risulta modificata dal disegno di legge oggi all'esame – non fa riferimento esplicito alle procedure parlamentari e, più in generale, al complesso delle attività svolte dalle Camere nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Molto probabilmente, il legislatore del 1941 omise tale riferimento per un segnale di rispetto nei riguardi delle Assemblee legislative: ciò è tanto vero che, nei sessanta anni successivi e a tutto oggi, non sono mai stati posti in dubbio la possibilità ed il buon diritto che le Camere abbiano, avvalendosi dei propri uffici, di far riprodurre, attraverso gli ordinari mezzi di fotocopiatura o similari, le opere, parti di opere, articoli contributi a stampa o su supporti magnetici, nel quantitativo e nella forma strettamente necessari all'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il presente disegno di legge, ed in particolare l'articolo 2, che modifica l'articolo 68 sulla legge sul diritto d'autore, non intende incidere su questa prassi consolidata e mai discussa. Non a caso la disposizione si riferisce alla riproduzione per «uso personale», che è concetto ben diverso dall'«uso funzionale» cui essa può essere destinata nell'ambito dell'ordinaria attività svolta dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Infatti, la riproduzione di opere dell'ingegno effettuata per uso dell'Assemblea o delle Commissioni parlamentari, o di altri organismi istituiti all'interno del Parlamento, ovvero per uso del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce uno strumento di lavoro indispensabile, per motivi di informazione, documentazione e studio, nell'ambito dei lavori del Parlamento, nelle molteplici forme, finalità e funzioni che essi possono assumere. Del resto, il risultato dell'attività di riproduzione effettuata in questo contesto non può che essere destinato ad una circolazione interna all'istituzione parlamentare.

Si deve, in conclusione, ritenere che l'attività parlamentare in senso ampio, che ho testè menzionato, formi oggetto di una situazione del tutto peculiare, come tale non suscettibile di ricadere nell'ambito normativo della disciplina, sostanziale e sanzionatoria, che ci accingiamo ad introdurre attraverso il disegno di legge all'esame.

Quindi, tranquillizzato rispetto all'interpretazione che deve essere data circa l'estensione della normativa alle attività legislative, ho ritirato volentieri l'emendamento 2.3 (Nuovo testo) a mia firma.

PREIONI. Do per illustrati gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12.

PRESIDENTE Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 2.2.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12; essi sono infatti frutto di valutazioni, pur rispettabilissime, ma personali del senatore Preioni.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha poi introdotto il seguente articolo:

### Art. 3.

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».

2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici».

Metto ai voti l'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha poi stralciato l'articolo 6 del testo del Senato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 6.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha poi soppresso l'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

**È approvata.**

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 8 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 4.

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione».

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 9 del disegno di legge approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 5.

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con

l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-*octies*, 669-*undecies* e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».

Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 6, corrispondente all'articolo 10 approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha poi introdotto il seguente articolo.

#### Art. 7.

1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia

di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile».

Metto ai voti l'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha poi soppresso l'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

**È approvata.**

Do lettura dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 12 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il comma 1 dell'articolo 13 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

#### Art. 8.

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 174-*bis*. – *I*. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

*a)* in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio».

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno».

3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, intro-

dotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75,» sono inserite le seguenti: «75-bis,».

Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 9, corrispondente all'articolo 14 approvato dal Senato, non è stato modificato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 15 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 10.

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che



diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-*bis*, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, all'articolo 181-bis ivi richiamato al capoverso 4, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «Fino alla data» fino alla fine del periodo.*

10.1

SENESE, RUSSO

*Al comma 1, all'articolo 181-bis ivi richiamato, al capoverso 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «resta operativo il sistema d'individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente» con le seguenti: «si applica il regolamento di esecuzione in vigore alla data di pubblicazione della presente legge».*

10.2

SENESE, RUSSO

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 10.1 e 10.2.

Metto ai voti l'articolo 10 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 16 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 11.

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 182-bis. – 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonchè su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonchè sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);

*d)* sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 182-*ter*. - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».

2. Alla lettera *b)* del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;».

Metto ai voti l'articolo 11 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 12.

1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-*bis*. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-*ter*, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

Metto ai voti l'articolo 12 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 18 approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati:

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PENALI

#### Art. 13.

1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della

reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 171-bis dopo la parola: «dupli-  
ca,» sostituire le parole: «per trarne profitto», con le seguenti: «per uso  
non personale ed a fini di lucro».*

*Al capoverso 2 dell'articolo 171-bis, dopo la parola: «chiunque», so-  
stituire le parole: «al fine di trarne profitto», con le seguenti: «per uso  
non personale ed a fini di lucro».*

13.1

SENESE, RUSSO

Stante l'assenza dei proponenti, lo dichiaro decaduto.

PREIONI. Signor Presidente, voterò contro l'articolo 13 perchè mi sembra che la previsione di sanzioni detentive per fatti di questo genere, cioè la duplicazione, la vendita e la distribuzione di oggetti a scopo commerciale, sia in stridente contrasto con tutto quanto nel nostro sistema si va proponendo. Infatti, da una parte si propone di svuotare le carceri con provvedimenti che suscitano allarme nell'opinione pubblica, dall'altra si inventano nuove figure di reato che comportano la carcerazione. Tale modo di legiferare ci sembra incoerente e inaccettabile; per tale ragione il mio voto sarà contrario.

FOLLIERI. Anch'io voterò contro l'articolo 13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 19 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 14.

1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

*a)* abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

*b)* abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

*c)* pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*d)* detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

*e)* in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

*f)* introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

*a)* riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

*b)* esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate

dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:*

«d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), dotati di contrassegno contraffatto o alterato. Se i supporti sono privi del contrassegno, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa sino a lire 5 milioni;

d-bis) produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;».

*Al capoverso 2, sopprimere la lettera a).*

*Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, all'articolo 171 nell'articolo 171-octies ivi richiamato, dopo la parola: «promuove» inserire l'altra: «commercialmente» e prima della parola: «installa», inserire le altre: «concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo.».*

14.2

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 171-ter ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole da: «È punito» sino a: «chiunque» con le seguenti: «2. La pena è aumentata fino alla metà per chi:».*

14.3

GRECO

*Al comma 1, all'articolo 171-ter ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «da cinque a trenta milioni» con le altre: «da cinque a cinquanta milioni».*

14.4

GRECO

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 14.1, 14.3 e 14.4.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 14.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

PREIONI. Signor Presidente, annuncio il mio voto contraio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 15, corrispondente all'articolo 20 approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

**È approvata.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati.



## Art. 16.

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

16.1

GRECO

*Al comma 1, sostituire le parole dell'ultimo periodo da: «con la sanzione amministrativa» sino alla fine del comma con le altre: «con la sanzione della confisca del materiale»*

16.2

GRECO

*Al comma 1, sostituire le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila» con le seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila».*

16.3

PREIONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila» con le seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire duecentomila».*

16.4

PREIONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale».*

16.5

PREIONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e della pubblicazione, del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale».*

16.6

PREIONI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e».*

16.7

GRECO

PREIONI. Do per illustrati gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.7.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.5, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.6, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 22 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 171-*quinquies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-*sexies*. – *I*. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-*septies*. – *I*. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

*a*) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

*b*) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.

Art. 171-*octies*. – *I*. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione

di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-*novies*. - 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater*, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-*bis*, comma 1, e dall'articolo 171-*ter*, comma 1».

Metto ai voti l'articolo 17 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 18.

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6-*ter*. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-*bis*, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga la esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, all'articolo 3 della legge n. 93 del 5 febbraio 1992 ivi richiamato, sopprimere il comma 6-ter.*

18.1

SENESE, RUSSO

Stante l'assenza dei proponenti, lo dichiaro decaduto.

PREIONI. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario all'articolo 18.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 19.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

PREIONI. Signor Presidente, esprimo il voto contrario, perché si costituisce un altro carrozzone. Il costo del mantenimento di questo Comitato finisce per aggravare i costi che i cittadini devono sostenere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

CALLEGARO. Signor Presidente, sul disegno di legge nel suo insieme, siccome condivido le considerazioni espresse dal senatore Senese, mi astengo.

PREIONI. Signor Presidente, esprimo voto contrario.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, che per quanto mi riguarda è un voto non assistito da grande entusiasmo. Desidero consegnare su questo tema una riflessione critica nei confronti del metodo con cui il Governo ha approcciato questa riforma.

Il voto favorevole è corredato da varie argomentazioni, tra cui quelle reiterate dal senatore Bucciero e condivise e richiamate dal Governo. Rammento a me stesso che avevo sollecitato il Governo, prima ancora che tutti i commissari, ad analizzare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e a rinunciare a produrre emendamenti. Se ciò fosse accaduto i nostri lavori si sarebbero alleggeriti; quantomeno per quanto mi riguarda, avendo io giudicato prevalente la necessità di pervenire all'immediata approvazione definitiva del disegno di legge, per opportunità sul piano internazionale.

La censura critica si riferisce a questo fatto. La legge del 1941, nel suo complesso, è segnata dal tempo, perché si riferisce in larga misura a tempi, strumenti, supporti di comunicazione, prassi e contenuti dei rapporti economici che in qualche maniera riguardano gli autori, che sono stati travolti e superati dal tempo e dalle nuove tecnologie. Quindi, il Governo, che in questa legislatura è stato prodigo nel concertare con la propria maggioranza ampie deleghe per l'aggiornamento e la modernizza-

zione del nostro impianto legislativo, forse avrebbe dovuto cimentarsi con questa legge, che è un vero e proprio codice, rimodulandola in maniera aderente non solo agli impegni internazionali – l'obiettivo minimo che il Governo si era in realtà proposto – ma anche alle realtà economiche e alle aspettative di tutte le parti.

Questo non è avvenuto e il risultato è un provvedimento che interviene in maniera in qualche misura disorganica. Non posso quindi non condividere alcune delle osservazioni proposte alla nostra riflessione dal senatore Senese. In certi passaggi del suo intervento, egli ha usato argomentazioni suggestive e forse esagerate: forse già immaginava quale sarebbe stata la posizione che avrebbe prevalso. Ma in alcuni passaggi, le sue osservazioni mi sono sembrate condivisibili, sebbene, in definitiva, si trattasse di questioni non di contenuto sostanziale, come egli ha voluto mostrarci in qualche occasione, ma di contenuto formale. Segno che, se questo lavoro fosse stato affrontato dai proponenti, dall'allora presidente del Consiglio Prodi, in maniera più ragionata e metodologicamente corretta, non sarebbero scattate né in quella sede né al successivo esame vere incongruenze testuali.

Il voto è favorevole perché il disegno di legge va comunque in una direzione attesa e coerente con le posizioni assunte dal nostro Paese in sede internazionale. È un voto che non mi entusiasma sotto il profilo dei contenuti testuali.

CENTARO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Forza Italia, rilevando come il testo che ci accingiamo ad approvare definitivamente, sia il frutto di due iniziative. La prima, di iniziativa governativa, avente oggetto la materia processuale civile; la seconda di iniziativa del Gruppo Forza Italia, avente per oggetto la tutela più avanzata del diritto di autore, in relazione al progresso tecnologico verificatosi. Questa iniziativa non poteva che innestarsi nella legge del 1941; è stata sempre criticata l'introduzione di nuove leggi in materie per le quali preesistono disposizioni modificabili al fine di adeguarle e mantenerle al passo con i tempi.

Tutto ciò ha comportato una più forte sanzione penale per le violazioni previste da questa legge. La criminalità organizzata sta orientando in maniera massiccia le sue attività verso questo tipo di reati: si tratta di attività che suscitano meno scalpore, che per ragioni culturali quasi non vengono sentite come violazione di legge. Esse però, consentono alla criminalità organizzata introiti di straordinaria importanza, calcolati in migliaia di miliardi. Lo Stato mostra un minore interesse punitivo, perché non si è in presenza di delitti di sangue, anche se i guadagni accumulati vengono poi riciclati nel circuito della droga e alimentano altre attività della criminalità.

Avevamo attribuito al Garante per l'editoria l'attività di controllo su questa legge. Il Governo e la maggioranza hanno preferito ampliare, non istituire, i poteri di controllo della SIAE già esistenti. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che già oggi la SIAE è incaricata di pubblico servizio con poteri di controllo. Quindi non vi è nulla o comunque tanto di più di ciò che già esiste.

Penso che la legge possa essere migliorata, ma è indispensabile approvarla definitivamente oggi, in ossequio ai trattati internazionali in relazione ai quali l'Italia è carente, e alla necessità di tutela avanzata del diritto d'autore.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la buona volontà, o meglio, il senso di responsabilità dei componenti la Commissione mi hanno privato del «piacere» di illustrare le ragioni della mia contrarietà agli emendamenti presentati; avrei forse così potuto dare maggiore serenità ai colleghi della Commissione, anche a coloro che invece di ritirare i propri emendamenti si sono allontanati dall'Aula, facendoli dichiarare decaduti. Mi riferisco, in particolare, al senatore Senese, delle cui preoccupazioni mi sono fatto carico, almeno in parte; nel meglio approfondire gli argomenti da lui sollevati ho però constatato trattarsi di questioni di minimo peso, ad iniziare da alcune osservazioni da lui svolte questa sera, da me già anticipate in sede di relazione. Quindi, erano argomenti che io ritenevo risolti *ab origine*.

Quanto alla legge generale del 1941, continuo a dire, dopo averla ovviamente sofferta «sulla mia pelle» per tanti anni, che si tratta di una buona normativa; la dimostrazione è data dal fatto che finora le modifiche ad essa apportate sono state effettuate con la tecnica della novellazione e questo non è da considerarsi un fatto negativo. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno recentemente sottolineato che moltissimi casi sono stati risolti proprio facendo ricorso alla tecnica della novellazione, o, come dice la stessa Corte, dell'interpolazione sulla normativa fondamentale; ciò è servito a consentire che le tesi di qualche deputato, che svolge anche funzioni di avvocato, fossero rigettate e respinte sia alla Camera che in Cassazione. Capisco che l'interesse, forse personale, o la difesa di certe parti in taluni processi possa far aggio sulla serenità di giudizio, però in questo caso sia la legge originaria del 1941 sia la Cassazione non lasciano adito a dubbi.

Mi auguro soltanto, Presidente e colleghi, che questa legge, che veramente è attesa da molti, sia applicata; come ho detto anche la prima volta in questa sede, noi italiani siamo bravissimi a fare ottime leggi, però difficilmente sappiamo applicarle, non ne abbiamo forse i mezzi. Dobbiamo quindi evitare che questa normativa faccia la fine di tante altre e rimanga inapplicata per molti anni, con gravi danni per l'economia nazionale e con grandi vantaggi per la criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 22,50.*